



COMUNE DI VERMEZZO CON ZELO
Città Metropolitana di Milano

**REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI SOVVENZIONI,
CONTRIBUTI, SUSSIDI E
ATTRIBUZIONI DI VANTAGGI ECONOMICI
A ENTI PUBBLICI E PRIVATI
E PER LA CONCESSIONE DI PATROCINIO GRATUITO**

Approvato con deliberazione C.C. n.3 del 27/02/2025



COMUNE DI VERMEZZO CON ZELO
Città Metropolitana di Milano

ART. 1 – OGGETTO

1. Il presente Regolamento è adottato ai sensi e nel rispetto dell'art. 12 della Legge n.241/1990.
2. Il Comune di Vermezzo con Zelo sostiene tramite la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici le iniziative di natura sociale, civile, culturale e sportiva, promosse da soggetti, pubblici o privati, a favore della comunità locale.
3. La concessione dei benefici di cui sopra non riguarda iniziative, manifestazioni ed attività aventi finalità politica, di partito o di movimenti o gruppi politici partecipanti o interessati a consultazioni elettorali, anche se non direttamente organizzate dagli stessi.
4. Gli interventi concorrono alle spese di funzionamento e organizzazione di enti e associazioni che perseguono finalità riconosciute di pubblico interesse locale, contribuiscono alle spese necessarie per la realizzazione di opere o di iniziative, manifestazioni e attività circoscritte nel tempo, per l'erogazione di servizi o per il raggiungimento di obiettivi specifici, purché riconosciuti di pubblico interesse.
5. Sono esclusi dalla presente regolamentazione contributi e benefici economici di natura socioassistenziale e sovvenzioni di varia natura, erogate anche per conto di altri Enti, pubblici e/o privati.

ART. 2 – TERMINI DI EROGAZIONE

Contributi, sovvenzioni, ausili finanziari e vantaggi economici di varia natura sono erogati in conformità al presente Regolamento e nel rispetto della quota destinata allo scopo nel bilancio di previsione, per l'annualità di riferimento.

Nell'attribuzione di contributi economici, si terrà conto dei vantaggi economici e/o benefici concessi a vario titolo, ivi compresi la concessione di servizi e spazi a canone agevolato o gratuito, la fornitura di materiali, attrezzature, suppellettili di proprietà comunale.

ART. 3 – REQUISITI PER L'AMMISSIONE

Sono ammesse alle forme di concessione previste dall'art. 1:

- a) gli Enti, Associazioni, Comitati, Cooperative con sede in Vermezzo con Zelo ed operanti nel territorio comunale.
- b) gli Enti, Associazioni, Comitati, Cooperative che pur non avendo sede nel Comune di Vermezzo con Zelo svolgono in modo continuativo e comprovato, attività o servizi a favore di gruppi di cittadini o dell'intera comunità.
- c) gli enti, Associazioni, Fondazioni o altre istituzioni di natura privata dotate di personalità giuridica, purché in base all'atto costitutivo e allo Statuto siano abilitate a svolgere attività di rilevanza socio-culturale e/o sportiva senza fini di lucro.
- d) istituzioni scolastiche pubbliche e private con sede nel territorio comunale.
- e) soggetti individuati a seguito di specifiche convenzioni stipulate con l'Amministrazione comunale, che prevedono l'erogazione di contributi economici per servizi resi a favore dell'Ente.

ART. 4 – PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le richieste di contributo o benefici economici a sostegno dell'attività ordinaria del soggetto richiedente devono essere presentate al Protocollo dell'Ente, entro il 30 giugno o 31 dicembre dell'anno di attività precedente a quello cui la domanda di contributo si riferisce.

La domanda deve contenere:

- 1) generalità complete del richiedente, con indicazione del codice fiscale e indicazione sulle



COMUNE DI VERMEZZO CON ZELO

Città Metropolitana di Milano

modalità di corresponsione del contributo eventualmente erogato;

- 2) oggetto della richiesta, relazione da cui emergano finalità e obiettivi dell'attività, capacità di coinvolgimento della comunità locale o sovracomunale, indicazione dei destinatari o comunque dei fruitori;
- 3) preventivo di eventuali entrate e di spesa indicante le prestazioni che il soggetto assume per l'espletamento dell'attività o dell'iniziativa;
- 4) copia dello Statuto, in caso di enti o associazioni;
- 5) copia bilancio preventivo, laddove l'ente sia tenuto alla redazione;
- 6) copia bilancio consuntivo dell'esercizio pregresso con indicate le risultanze finali applicate al bilancio corrente.

Le richieste di contributo o benefici economici per iniziative specifiche possono essere presentate in ogni momento dell'anno, ma comunque in tempo utile a consentire l'adozione degli opportuni atti autorizzativi.

Per il finanziamento di iniziative o manifestazioni deve essere presentata una relazione illustrativa con il piano di finanziamento indicante le spese e le entrate previste.

ART. 5 – TIPOLOGIA DI INTERVENTO

Gli interventi di cui all'art. 1 del presente regolamento si concretizzano in:

- benefici e provvidenze di natura economica finalizzate a contribuire alle spese correnti di funzionamento e organizzazione dei soggetti richiedenti (“contributi a sostegno dell'attività annuale”);
- contributi per attività e manifestazioni specifiche (“contributi a sostegno di specifiche iniziative”);
- servizi resi a seguito di convenzioni adottate dall'Ente

ART. 6 – CRITERI DI EROGAZIONE

1. I criteri di erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici dovranno seguire le seguenti priorità:
 - Sociale
 - Educativo
 - Culturale
 - Sportivo
 - Tutela ambientale
 - Ricreativo
2. Nell'attribuzione di contributi e benefici economici di varia natura, la Giunta comunale tiene conto della cifra annualmente stanziata in Bilancio.
3. La ripartizione fra i singoli soggetti tiene conto dei seguenti criteri:
 - rilievo civile e sociale dell'attività o dell'iniziativa, con particolare riferimento al beneficio apportato alla comunità locale;
 - coerenza con linee di indirizzo e gli obiettivi di mandato dell'Assessorato;
 - grado di integrabilità con le iniziative promosse dall'Amministrazione comunale;
 - attivazione di forme di partecipazione, anche finanziaria, di altri soggetti;
 - capacità di coinvolgimento della comunità locale o sovracomunale;
 - disponibilità e impegno del richiedente a rispettare le condizioni di erogazione del contributo fissate dall'Amministrazione.

In particolare, per quanto riguarda le società e le associazioni sportive, ai fini della determinazione della spesa ammissibile e dei finanziamenti si terrà conto anche dell'attività



COMUNE DI VERMEZZO CON ZELO

Città Metropolitana di Milano

già svolta dal soggetto nell'anno precedente, con riferimento all'attività promozionale, agonistica, organizzativa educativa e di insegnamento alle discipline sportive, nonché degli impegni derivanti dall'eventuale gestione diretta degli impianti per la loro attività sportiva.

ART. 7 - MODALITA' DI EROGAZIONE

La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici è deliberata dalla Giunta Comunale, di norma, entro n.30 (trenta) giorni dal ricevimento della domanda/richiesta, previo svolgimento di istruttoria da parte del Responsabile di Area Competente.

In presenza di specifiche convenzioni o atti appositamente adottati che dispongano quote e tempistiche specifiche per l'erogazione di contributi, si terranno a riferimento i termini ivi indicati.

Per iniziative particolari, che comportano costi vivi di una certa rilevanza per la cassa del soggetto organizzatore e, comunque, a fronte di un concreto interesse per la cittadinanza, la Giunta comunale può disporre la corresponsione anticipata di tutto o di una parte del contributo.

L'Amministrazione potrà anche valutare di sollecitare periodicamente, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, la presentazione di proposte di iniziative, interventi o progetti sostenibili con risorse pubbliche, avviando specifica procedura in tal senso. I soggetti operanti nella comunità locale che intendano ottenere sostegni economici dall'Amministrazione per attività riconducibili allo sviluppo in via sussidiaria delle funzioni amministrative presentano alla stessa specifiche istanze, accompagnate da dettagliate relazioni illustrative, nelle quali è precisata anche la richiesta di sostegno economico. Le varie proposte presentate ai sensi del comma precedente sono valutate dall'Amministrazione in termini comparativi e, qualora risultino tutte meritevoli di sostegno, sono soddisfatte in misura tale da consentire un'ottimale distribuzione delle risorse disponibili. Provvederà la Giunta comunale a fornire gli indirizzi ed i criteri al Responsabile del servizio interessato, per l'applicazione di quanto previsto dal presente comma.

ART. 8 - CONTROLLI

Nel caso di impossibilità di dare avvio all'iniziativa nei tempi comunicati o in caso di motivata necessità di rinvio della stessa, il destinatario dei benefici deve darne immediata comunicazione all'Amministrazione comunale che si riserva di revocare, sospendere o rinviare l'erogazione del contributo.

L'Amministrazione comunale verifica attraverso opportuni controlli lo stato di attuazione delle attività che usufruiscono dei benefici previsti dalla presente disciplina; in caso di accertate gravi inadempienze ovvero di utilizzazione dei contributi in modo non conforme alle finalità indicate nelle richieste procede alla sospensione ed alla revoca degli stessi nonché al recupero delle somme già erogate.

Successivamente all'erogazione delle sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici, i soggetti beneficiari che non utilizzano tali forme di concessione, per scioglimento, per manifesta impossibilità di gestione e/o altre cause, a parere insindacabile della Giunta Comunale, sono tenuti al rimborso di quanto assegnato e percepito.

ARTICOLO 9 - CONCESSIONE PATROCINIO NON ONEROSO

1. Il Comune favorisce l'iniziativa dei suoi cittadini, organizzati in gruppi o associazioni, per lo svolgimento di attività di particolare rilevanza che siano rivolte all'intera collettività.
2. Per il raggiungimento di tale scopo il Comune si avvale, tra gli altri, dell'istituto del *patrocinio*.
3. Il patrocinio è attestazione di apprezzamento, adesione e sostegno a iniziative ritenute meritevoli per le loro finalità sociali, culturali, artistiche, storiche, istituzionali, sportive, scientifiche e umanitarie.



COMUNE DI VERMEZZO CON ZELO

Città Metropolitana di Milano

4. Il patrocinio non oneroso concesso dall'Amministrazione Comunale comporta:
 - a) la concessione dell'uso dello stemma del Comune;
 - b) l'eventuale affissione di manifesti a titolo gratuito negli spazi comunali appositamente predisposti, qualora disponibili;
 - c) le agevolazioni previste da Regolamenti e disposizioni comunali vigenti.
5. I potenziali beneficiari dei patrocini concessi dall'Amministrazione comunale sono soggetti pubblici o privati suddivisi nelle seguenti categorie:
 - associazioni;
 - fondazioni o altri enti che non abbiano fini di lucro e che siano operanti sul territorio comunale;
 - persone fisiche che realizzano attività di interesse per il Comune, nel caso in cui dette attività non siano a fini di lucro;
 - persone giuridiche pubbliche che realizzano attività di interesse per il Comune, nel caso in cui dette attività non siano a fini di lucro;
 - persone giuridiche private che realizzano attività di interesse per il Comune, nel caso in cui dette attività non siano a fini di lucro.
6. La concessione di patrocini è decisa sulla base dei seguenti criteri:
 - coerenza dell'attività con le finalità istituzionali dell'Amministrazione Comunale valutata con riferimento agli ambiti generali di attività, alle linee di azione consolidate, ai programmi ed ai progetti;
 - rilevanza dell'attività per la comunità di Vermezzo con Zelo;
 - interesse per attività di carattere sovracomunale, pubblicizzate nel territorio comunale.
7. Il patrocinio è concesso mediante deliberazione della Giunta comunale e si concretizza nel solo utilizzo del logo comunale. La concessione del patrocinio comporta quindi l'onere in capo al richiedente di esporre — in massima evidenza — su tutto il materiale promozionale dell'iniziativa lo stemma e il nome del Comune di Vermezzo con Zelo e la dicitura «*con il patrocinio del Comune di Vermezzo con Zelo*». La bozza di tutto il materiale promozionale deve essere preventivamente trasmessa al Comune. L'utilizzo improprio del logo del Comune comporta la revoca del patrocinio e di ogni eventuale agevolazione.
8. Qualora la domanda di concessione di patrocinio sia associata ad un'istanza diretta all'erogazione di un sostegno economico, all'applicazione di agevolazioni e/o forme di collaborazione che comportino un impegno di spesa, ovvero all'impiego di strutture, strumenti o personale comunale, la Giunta comunale specifica la tipologia delle erogazioni concesse nel provvedimento di patrocinio.
9. Qualora ricorrano condizioni di particolare interesse pubblico, la Giunta comunale può concedere il patrocinio ai beneficiari in deroga ai criteri stabiliti dai precedenti commi per attività con profili commerciali e lucrativi che siano ritenute di particolare rilevanza per il Comune, motivando le stesse, ponendo in evidenza i vantaggi per il Comune derivanti dall'associazione della propria immagine all'attività patrocinata.
10. La concessione del patrocinio non comporta necessariamente ulteriore coinvolgimento del Comune in termini organizzativi e finanziari ed esclude ogni responsabilità connessa con lo svolgimento dell'evento patrocinato e con i contenuti dello stesso.
11. Le iniziative per le quali è possibile richiedere il patrocinio del Comune devono essere:
 - senza scopo di lucro, salvo quelle di carattere "formativo";
 - pubbliche, con accesso libero o prenotazione aperta alla generalità dei cittadini;
 - "accessibili" a tutti in quanto previste in luoghi privi di barriere architettoniche o resi agibili per la manifestazione;
 - garantire la libera espressione delle opinioni, nel caso in cui si tratti di convegni, dibattiti e



simili.

12. L'Amministrazione Comunale non concede patrocini:
 - per attività di propaganda politica;
 - per attività a fine lucrativo sviluppate con attività commerciali o d'impresa, ad esclusione dei casi di cui al comma 8;
 - per iniziative palesemente non coincidenti con le finalità pubbliche del Comune;
 - per altre motivazioni di opportunità specificatamente indicate nel provvedimento di diniego.
13. La data della manifestazione per la quale viene chiesto il patrocinio non deve di norma interferire con altre iniziative organizzate dal Comune o da esso in precedenza patrocinate.
14. Per ottenere il patrocinio il richiedente deve inoltrare, a mezzo posta, mail o Pec, domanda scritta al Comune almeno 30 giorni prima della data di svolgimento della manifestazione o iniziativa. È facoltà dell'amministrazione prendere in esame istanze pervenute dopo tale termine.
15. L'istanza deve contenere tutti gli elementi utili per consentire all'amministrazione di valutarne l'ammissibilità. In particolare deve riportare:
 - la data della manifestazione;
 - l'esatta descrizione del soggetto richiedente e della sua attività statutaria;
 - il programma dettagliato della manifestazione o iniziativa;
 - gli obiettivi e le motivazioni della manifestazione o iniziativa;
 - l'esatta indicazione (tipologia, dimensioni, quantità) dell'eventuale materiale e degli eventuali interventi di supporto richiesti al Comune oltre al patrocinio;
 - segnalazione degli eventuali interventi relativi al traffico cittadino e al trasporto pubblico locale necessari per lo svolgimento della manifestazione o iniziativa;
 - ogni altra notizia utile.
16. I Richiedenti sono tenuti altresì a compilare e restituire al Comune una "*Dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto notorio in merito all'inesistenza di cause ostative alla concessione del patrocinio*" allo scopo predisposta e resa disponibile da parte dell'ufficio Segreteria.
17. La Giunta effettua l'istruttoria nelle modalità preordinate formalizzando con specifico provvedimento la propria determinazione positiva o negativa in merito alla concessione del patrocinio ed eventualmente a quant'altro richiesto per l'organizzazione dell'attività. Integrazioni o modifiche sostanziali dell'istanza rappresentano una nuova istanza.
18. La concessione del patrocinio non coinvolge il Comune in alcuna forma di responsabilità connessa con l'evento patrocinato, né nei riguardi degli organizzatori, né nei riguardi del pubblico, né nei confronti di terzi.
19. La concessione del patrocinio da parte del Comune non sostituisce eventuali autorizzazioni, concessioni o nulla osta richiesti per la realizzazione della manifestazione.
20. Il soggetto organizzatore dovrà pertanto dotarsi, a propria cura e spese, di tutte le necessarie autorizzazioni, licenze, e permessi che la normativa al momento vigente contempla.

ART. 10 - ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della delibera di approvazione.
2. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, trovano applicazione le norme di legge.